



Soci fondatori: A.I.Me.F. – A.I.M.S. – S.I.Me.F.

Via Paolo Emilio, 7 - 00192 Roma

c.f. 97914970583

e mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com

Prot. 8/2020

Roma, 11 novembre 2020

**Ai Comitati Direttivi delle Associazioni
Federate**

A.I.Me.F. – Pres. Federica Anzini
federica.anzini@virgilio.it

A.I.M.S. – Pres. Dino Mazzei
dino.mazzei@itfs.it

S.I.Me.F. – Pres. Susanna Raimondi
presidente.nazionale@simef.net

Oggetto: attività formativa nell'attuale stato di emergenza da Covid-19

La F.I.A.Me.F., attraverso il Comitato Direttivo riunitosi il 10 novembre c.a., intende rispondere a richieste pervenute tramite i Presidenti delle Associazioni federate da alcuni Centri/Istituti di formazione riconosciuti dalle Associazioni stesse e/o da Responsabili di Corsi di formazione per la qualifica a Mediatore familiare relativamente alle attuali modalità di svolgimento dei corsi professionalizzanti.

In data 29 settembre 2020 il CD della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari aveva già analizzato la situazione della formazione stante lo **stato di emergenza da Covid 19** dichiarato sino al 15 ottobre 2020 (D.L. del 25 marzo 2020 n.19).

La sopravvenuta successiva **proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020**, con D.L. del 7 ottobre 2010 n. 125, nonché il più recente **DPCM del 3 novembre 2020**, le cui disposizioni sono efficaci sino al 3 dicembre 2020, sostanziano le ulteriori seguenti considerazioni.

Premesso che:

1. la formazione cui fanno riferimento le Associazioni federate si incardina sui seguenti riferimenti normativi: legge 4/2013 e Norma tecnica UNI 11644:2016 e permette ai Soci delle Associazioni di raggiungere più livelli di attestazione, nonché di certificazione da parte Terza (ACCREDIA) su richiesta del Socio;
2. il principio che orienta e sostiene il percorso formativo è quello della **qualità del processo di formazione ai fini della qualificazione professionale** la quale deve essere mantenuta in ogni forma di formazione (dad o in presenza);
3. Sino al 31 gennaio 2021 è in atto lo stato di emergenza da Covid 19.

Ritenuto che:

4. Devono considerarsi prevalenti le misure orientate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi alla straordinaria situazione pandemica su tutte le altre regolamentazioni normative.
5. Già il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, stabiliva che ai fini del contenimento potessero essere *adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, **ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.***
6. Il recente DPCM del 3 novembre 2020 ha ulteriormente decretato una serie di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale efficaci sino al 3 dicembre 2020 e, in particolare, ci si riferisce ai punti o); s) e z) del succitato DPCM.

Ciò espresso, la F.I.A.Me.F., in ottemperanza alle misure adottate dal Governo, sollecita i Centri/Scuole riconosciute o i Responsabili dei Corsi a porre in essere le modalità didattiche in conformità a quanto previsto al punto u) del DPCM del 3 novembre 2020 relativamente alle Università.

Si sollecitano i Responsabili dei Corsi e la Commissione per la Didattica e la Ricerca delle Associazioni federate, se nominata, a ipotizzare piani di organizzazione della didattica che tengano conto delle specifiche esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria al fine del mantenimento degli standard qualitativi cui la formazione del mediatore familiare deve rispondere.

La F.I.A.Me.F., sino al 31 gennaio 2021, salvo proroga, evidenzia che le attività didattiche devono tener conto del dichiarato stato di emergenza il quale comporta, sino a tale data, l'adozione di misure di contenimento al Covid- 19.

Si riportano le attuali indicazioni in vigore:

- a. adozione, indipendentemente se trattasi di prima annualità del corso o annualità successiva, della didattica a distanza per tutte le attività formative, così come previsto al punto s) del DPCM del 3 novembre 2020 che così recita: *I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;*
- b. in analogia a quanto previsto dal citato DPCM relativamente ai *corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica* (le quali) *possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza* (cfr. punto s) si ritiene possibile effettuare simulate, attività di tutoraggio, monitoraggio sulle emozioni, supervisioni ecc. a distanza, fatto salva la tutela della privacy, onde realizzare l'esercizio del diritto alla formazione da parte dell'Allievo in formazione e il mantenimento del contratto formativo tra Scuola/Istituto/Corso e allievo;
- c. organizzazione, all'interno del percorso formativo, delle eventuali giornate seminariali esclusivamente a distanza dato che *sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza* (punto o) del citato DPCM;
- d. nel caso di esami di fine corso (1° e 2° livello) si ritiene che, fermo restando le norme di distanziamento sociale, sanificazione ecc. e quelle specifiche per ciascun territorio, questi possano essere svolti anche in presenza, salvo l'esistenza di norme di preclusione territoriali, non ritenendo che quanto disposto al punto z) del DPCM in vigore il quale recita *è sospeso lo svolgimento delle prove (omissis) di abilitazione all'esercizio delle professioni* si riferisca alla prova di primo livello o di secondo che è una prova professionalizzante, ma non di abilitazione. Si ricorda che qualora gli esami vengano svolti in presenza sono necessarie la prenotazione, la rilevazione delle presenze ed autorizzazione all'utilizzo dei dati sensibili in caso di necessità sanitaria.

Ritenendo di aver chiarito alcuni quesiti si rimane a disposizione per ogni interlocuzione, consapevoli che la situazione attuale è alquanto complessa e in mutamento. Si prega di inoltrare ai Centri/Istituti e a chi si ritiene interessato.

I Presidenti delle Associazioni Federate

Dott.ssa Federica Anzini, Pres. A.I.Me.F.

Dr. Dino Mazzei, Pres. A.I.M.S.

Dott.ssa Susanna Raimondi, Pres. S.I.Me.F.

Il Coordinatore della F.I.A.Me.F., dott.ssa Paola Re